

AFC Torino S.p.A.

CIG: 72849914C0	Pratica: DET-31-2018	del: 06/02/2018
Determina: 31/2018	del: 06/02/2018	
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA APERTA IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - ACCORDO QUADRO - ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA DALLA CITTA' DI TORINO IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA.		
Determina di rettifica		
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016		

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 13 ottobre 2014 n. mecc. 2014 03504/005 ha approvato l'istituzione della Centrale di Committenza per effettuare acquisti di beni e servizi in modo centralizzato per altri enti aderenti al fine di ottenere così maggiori economie di spesa, con il medesimo provvedimento è stata approvata l'adesione di AFC Torino Spa;
- Città di Torino e AFC Torino Spa hanno poi sottoscritto idonea scrittura privata di convenzionamento in data 16 gennaio 2015 (R.C.U. n. 655/2015);
- la Convenzione è scaduta in data 14 ottobre 2017 ma la Città sta approvando, presso i competenti organi, un nuovo schema di convenzione per svolgere le attività di Centrale di Committenza e AFC Torino spa ha già inviato la propria richiesta di adesione in data 12 settembre 2017 prot. 4247;
- AFC Torino Spa, società istituita per l'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- AFC Torino spa ha aderito alla procedura aperta n. 4/2018 indetta dalla Città di Torino, in qualità di Centrale di Committenza, per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato al fine sopperire alle necessità di risorse umane che dovesse sorgere nel corso del prossimo triennio, mediante l'inserimento di un apposito e specifico lotto;
- l'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, calcolato come compenso all'Agenzia di somministrazione, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 144.567,03 = oltre IVA al 22% per un totale di Euro 176.371,78.

Considerato che:

- in data 29/11/2017 con determinazione dirigenziale n. 221/2017 AFC Torino Spa ha dato mandato alla Città di Torino, in qualità di Centrale di Committenza, alla pubblicazione del bando di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 approvando con essa il capitolato speciale di appalto e relativi allegati;
- in data 30 gennaio 2018 con Determinazione Dirigenziale n. 22/2018 AFC Torino S.p.A. ha rettificato il Capitolato Speciale d'appalto;

Dato atto che:

- successivamente più operatori economici hanno richiesto la modifica dei requisiti di partecipazione indicati all'art. 3.2 lettera b) del Capitolato Speciale d'appalto per il Lotto 1;
- la Città di Torino, valutati i chiarimenti degli Operatori Economici, ha deciso di accogliere le richieste di modifica dei requisiti di partecipazione rendendoli più aderenti a quanto indicato all'art. 83, comma 2, 1° periodo del D.Lgs. 50/2016;

Accertato che:

- è necessario approvare il Capitolato contenente le modifiche introdotte dalla Città di Torino per il suo lotto;

AFC Torino S.p.A.

- il RUP della presente procedura è la dott.ssa Michela FAVARO ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, viene altresì indicata quale Direttore dell'Esecuzione la signora Giuseppina Zanero.

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

- 1) di apportare una rettifica al bando di gara di cui all'oggetto, modificando i requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.2 lettera b) del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 2) approvato con determina dirigenziale n. 28/2018 del 30/01/2018 e di trasmettere il nuovo CSA alla Centrale di Committenza;
- 2) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative vigenti.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott.ssa Michela


(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di rettifica		
CIG: 72849914C0	Pratica: DET-31-2018	del: 06/02/2018
Determina: 31/2018	del: 06/02/2018	
Oggetto: AVVIO PROCEDURA APERTA IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - ACCORDO QUADRO - ADESIONE ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA DALLA CITTA' DI TORINO IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA.		
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO;		
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016		

Mecc. n°

Torino,



CITTA' DI TORINO

E in Centrale di Committenza in nome e per conto di AFC Torino spa

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO SELEZIONI E ASSUNZIONI

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

LAVORO TEMPORANEO- ACCORDO QUADRO

LOTTO 1 – CITTA' DI TORINO – CIG 7284943D21

LOTTO 2 – AFC TORINO S.p.A. – CIG 72849914C0

SOMMARIO

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

Art. 1 - MODALITA'

Art. 2 - DURATA E VALORE DELL'ACCORDO

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Art 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Art . 6 - GARANZIA PROVVISORIA

Art. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

Art. 8 - SUBAPPALTO

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

Art. 10 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA' DEI PAGAMENTI

Art. 11 - RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

Art.12 - PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Art.13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art.14 - IMPEGNO PREZZI

Art.15 - PERSONALE

Art.16 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Art.17 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Art.18 - PENALITA'

Art.19 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art.21 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO

Art.22 - RECESSO

Art.23 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

Art.24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Art.25 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

**Art.26- FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA'
DEL CONTRATTO**

Art.27 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Art.28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATI

ALLEGATO ... - OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO ... - ATTESTAZIONE AVVENUTA PRESTAZIONE

ALLEGATO ... - CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA'

ALLEGATO ... - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO ... – DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO ... – PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO ... - DGUE

ALLEGATO ... - ISTRUZIONI COMPILAZIONE DGUE

PREMESSE

La Città di Torino intende procedere mediante una procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 D.lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di somministrazione del lavoro a tempo determinato per gli uffici comunali diversi, mediante aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2, nonché con le modalità previste dal presente Capitolato speciale, dal Disciplinare di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C. 10/09/2012 e G.C. 31 marzo 2016), in quanto compatibili.

Nel presente affidamento la Città di Torino svolgerà anche il ruolo di centrale di committenza in qualità di stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 50/2016 in nome e per conto di AFC Torino S.p.A. con sede in Torino, corso Peschiera 193 - Partita IVA e C.F. n. 07019070015, organismo aderente alla "convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Città e gli Enti aderenti" approvata con deliberazione n. mecc. 2014-3504/005 e successivamente sottoscritta mediante scrittura privata non autenticata in data 25/01/2015 RCU 655, convenzione in corso di rinnovo presso i competenti organi. AFC Torino S.p.A. e la Città di Torino svolgono le funzioni di Committente per il presente appalto, ciascuno per la propria quota, come indicato nel presente capitolato; in particolare AFC Torino S.p.A. sarà titolare, pro quota, di ogni rapporto connesso e consequenziale la presente procedura, in relazione agli impegni di spesa, stipulazione del contratto, eventuale consegna anticipata del servizio, controlli e pagamenti, adempimenti SOOP, ecc. acquisendo in proposito, in sede di esecuzione, apposito CIG derivato e con la designazione di proprio responsabile del procedimento. AFC Torino S.p.A. e l'aggiudicatario del lotto 2 manterranno indenne la Città da ogni pretesa, onere, diritto che dovessero derivare, successivamente all'aggiudicazione definitiva della procedura, in relazione alle prestazioni acquisite in qualità di centrale di committenza. All'interno del presente documento ogni riferimento alla Stazione Appaltante o al Committente o Amministrazione dovrà intendersi come riferito alla Città di Torino e ad AFC Torino S.p.A. per il lotto 2.

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

ART. 1

MODALITA'

Il presente capitolato speciale disciplina la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed è suddivisa, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 50/2016, nei seguenti lotti:

LOTTO N. 1 COMUNE DI TORINO – CIG. N. 7284943D21

LOTTO N. 2 AFC TORINO SPA - CIG. N. 72849914C0

I singoli lotti non sono divisibili. Ogni Ditta potrà partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti. La gara è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e relativi atti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'articolo 30 comma 8 del D.lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dalla somministrazione di lavoro a tempo determinato, le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l'art. 48 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

La Città di Torino e AFC intendono procedere all'individuazione di una Agenzia di somministrazione di lavoro alla quale affidare il servizio in oggetto ai sensi degli artt. 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 mediante la successiva conclusione di singoli contratti di somministrazione di lavoratori a tempo determinato, sulla base delle esigenze rilevate, per lo svolgimento delle attività ascrivibili ai profili professionali afferenti alle categorie B1 – C1 – D1: con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni-Autonomie Locali per quanto concerne il Comune di Torino, e per i profili professionali afferenti alle categorie : B2 - C2 - C3 del CCNL Federutility-Funerario per quanto riguarda AFC.

Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie, non fronteggiabili con il personale in servizio.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, preselezione, formazione e sostituzione del personale che la gestione del personale medesimo.

I contratti individuali di lavoro verranno attivati in seguito ad apposita richiesta, formulata sulla base di specifica e motivata proposta all'Agenzia per il lavoro, sottoscritta dal Dirigente della Direzione Risorse Umane.

I dipendenti somministrati devono essere in possesso dei requisiti prescritti in ogni singola richiesta di fornitura del Dirigente dell'Amministrazione richiedente.

ART. 2

DURATA E VALORE DELL'ACCORDO

L'accordo quadro ha durata di 3 anni presumibilmente dall'1/1/2018, o dalla data di effettiva attivazione del servizio se successiva ed avrà comunque termine al 31/12/2020.

L'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, calcolato come compenso all'Agenzia di somministrazione, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a

LOTTO 1= Euro 250.000,00 = oltre IVA al 22% per un totale di Euro 305.000,00

LOTTO 2= Euro 144.567,03 = oltre IVA al 22% per un totale di Euro 176.371,78

Durante questo periodo il Comune di Torino può stipulare singoli contratti di somministrazione con l'Agenzia, fino alla concorrenza massima (oneri inclusi) dell'importo complessivo di € 3.775.000,00.= (Euro tremilionesettecentosettantacinquemila/00=), I.V.A. esclusa.

Mentre AFC Torino S.p.A. fino alla concorrenza massima dell'importo complessivo di € 1.690.230,00= (Euro unmilionesiecentonovantamiladuecentotrenta/00=), I.V.A. esclusa.

Tali importi sono comprensivi del costo dei lavoratori somministrati, stabilito in base ai CCNL di appartenenza, e del costo del servizio dell'agenzia di somministrazione; quest'ultimo sarà quantificato, a seguito della stipula dei singoli contratti di somministrazione, in sede di fatturazione mediante

l'applicazione sul costo del personale fornito della percentuale sul costo orario base presentata in sede di offerta dal concorrente.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro. L'aggiudicazione dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dal Comune di Torino e da AFC Torino S.p.A. in relazione alle concrete esigenze riscontrate. Pertanto, la Società appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o ristoro o risarcimento, qualora le venga richiesto di svolgere il servizio per un importo inferiore a quelli sopra indicati.

Il Comune di Torino e AFC si riservano la facoltà, in sede di esecuzione dell'accordo quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto, senza che l'Agenzia per il lavoro aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, i citati importi tengono conto del costo della manodopera previsto dal Contratto CCNL COMMERCIO/TERZIARIO, e per la Città di Torino (lotto 1) dal CCNL comparto Regioni-Autonomie locali 31.07.2009 vigente alla data di presentazione delle offerte, mentre per il lotto 2 relativo ad AFC Torino S.p.A. del CCNL Federutility – Funerario.

In particolare per il Lotto 1 il costo del lavoro è quantificato sull'importo a base d'asta in via presuntiva in Euro 84.000,00, per il Lotto 2 è quantificato in via presuntiva in Euro 54.000,00.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

La Civica Amministrazione e AFC si riservano la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D.lgs. 50/2016.

Le stazioni appaltanti si riservano inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al comma 11.

I singoli contratti di somministrazione saranno attivati subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione e di AFC Torino S.p.A..

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D.lgs. 50/2016.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D.lgs.. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- **specificare le parti del servizio** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, c.2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D.lgs. 50/2016.

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi)**, Piazza Palazzo di Città, 1.

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:

1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata alla "**Sindaca della Città di Torino**" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) Iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) Iscrizione, in corso di validità, all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro di cui all'articolo 4 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
- c) codice fiscale/partita I.V.A.;
- d) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (possessione dei requisiti di ordine generale);
- e) inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);

- f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- g) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- h) l'impegno, come previsto dall'articolo 50 del Codice dei Contratti, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire in fase di esecuzione dell'appalto, nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente o ad applicare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, che l'aggiudicatario sia tenuto ad applicare, secondo quanto specificato all'articolo 9 del presente capitolato;
- i) di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
- j) l'intenzione (o la mancata intenzione) di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 del D.lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori **specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale.**
- k) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 8, 18, 20, 11 (subappalto, penali, risoluzione, responsabilità danni ed eventuale assicurazione per danni a terzi) del capitolato (clausola risolutiva espressa);
- l) disporre di una sede operativa nella Città di Torino o impegnarsi ad aprire detta sede entro 30 giorni dalla data di inizio del contratto;

- m) impegno a far applicare ai propri dipendenti somministrati gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (per il lotto 1), impegno a far rispettare ai propri dipendenti somministrati il codice disciplinare vigente in AFC Torino S.p.A. (per il lotto 2);
- n) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf) per il Lotto 1 e di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016 e del Codice di Comportamento (allegati al presente sotto i numeri A e B) per il Lotto 2.

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2) Dimostrazione della capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale

A - Capacità economica e finanziaria

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di avere fatturato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli in oggetto per un importo complessivo non inferiore

ad euro 1.500.000,00 per il lotto 1 e non inferiore a euro 600.000,00 per il Lotto 2; in caso di partecipazione ad entrambi i lotti sarà sufficiente avere svolto servizi analoghi sufficienti alla partecipazione al Lotto di maggiore importo.

In caso di associazione temporanea di impresa, tale requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dal mandatario e la restante percentuale cumulativa dalle mandanti alle quali è richiesto almeno il 10%;

B - Capacità tecnica e professionale

Iscrizione, in corso di validità, all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro di cui all'art.4 del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;

Per il solo lotto 1: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di aver svolto servizi analoghi alla gestione del servizio in oggetto, negli ultimi tre anni, presso enti pubblici aventi sede in almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a 250.000,00 abitanti senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni da parte dei committenti;

3) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della **garanzia provvisoria** di Euro **5.000,00** per il Lotto 1 ed Euro **2.891,34** per il Lotto 2, costituita ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 6.

4) Ricevuta, comprovante il versamento di € **20,00** per ciascuno dei due lotti a favore dell'**ANAC** (istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it).

5) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato 1 e A al capitolato).

6) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo **www.anticorruzione.it** (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

7) D.G.U.E. debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato n. 2).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

- a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n. 2) e pubblicato sul sito <http://bandi.comune.torino.it/> che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
- b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara../2017.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd> e seguire le istruzioni, allegato al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

BUSTA 2) “DOCUMENTAZIONE TECNICA Lotto/i n.” (indicare i lotti per il quale il concorrente intende partecipare)”, debitamente sigillata, redatta secondo le modalità di cui all’art. 5 del capitolato.

BUSTA 3) “OFFERTA ECONOMICA - LOTTO/I N.”...” (indicare i lotti per il quale il concorrente intende partecipare)”, debitamente sigillata, contenente esclusivamente l’offerta economica e il dettaglio del costo della manodopera **senza altri documenti.**

L’offerta economica, a firma del legale rappresentante, **dovrà riferirsi ad uno o entrambi i lotti** nella loro interezza e per tutte le voci in essi contenute e dovrà essere formulata ai sensi dell’art. 5 del capitolato.

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97, comma 5, lett. c), del D.lgs. 50/2016, anche l’indicazione dei propri **costi della manodopera** e degli **oneri di sicurezza aziendali** concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall’Impresa nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D.lgs. 159/2011, esclusivamente per appalti sopra la soglia comunitaria l'amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo, al fine di accelerare l'iter procedimentale della verifica dei requisiti di partecipazione, si invitano i partecipanti alla gara a richiedere e segnalare la propria iscrizione nella *white list* tenuta dalla prefettura competente (per informazioni collegarsi al sito <http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm>, alla voce *white list*); in caso contrario dovrà essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

- Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale - dei propri familiari conviventi.
- Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:
 - a) una partecipazione superiore al 10%;
 - b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;
- Dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

ART. 4

ONERI PER LA SICUREZZA

Verificata la natura intellettuale dei servizi, non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro .

E' fatto obbligo comunque all'operatore economico aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al decreto legislativo 81 del 09/04/2008 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e comunque alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza .

L'agenzia affidataria ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui sono destinati e di provvedere alla formazione generale e rischi specifici nello svolgimento dell'attività lavorativa per la quale sono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'operatore economico affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli

obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'operatore economico affidatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche.

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

ART .5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicata/o a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)_i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a)_i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V_{(a)_i}$ saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 70 Punti

All'offerta tecnica si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI
A. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:	massimo 45 punti complessivi
A.1 modalità di reclutamento e preselezione del personale. Sarà valutata la qualità e le metodologie adottate nel reclutamento e preselezione del personale con particolare riferimento alle tipologie di mansioni richieste.	20 punti
A.2 metodi di controllo adottati al fine di garantire una giusta retribuzione e il corretto pagamento delle voci stipendiali al lavoratore. Saranno valutate le metodologie offerte di controllo delle buste paghe e le possibilità di controllo da parte di ciascuna Stazione Appaltante	15 punti
A.3 monitoraggio dell'attività svolta dalle risorse (rispetto orario di lavoro, normativa sicurezza, rispetto del contratto) e verifiche congiunte con ciascuna Stazione Appaltante. Servizi aggiuntivi relativamente al lavoratore e/o utilizzatore.	10 punti
B. PROGETTI FORMATIVI Piani formativi proposti, a favore dei dipendenti somministrati ed eventualmente anche rivolti al personale dipendente delle stazioni appaltanti, con indicazione delle materie e qualità della docenza.	5 punti
C. ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE ED	10 punti

<p>ESPERIENZE DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO.</p> <p>Saranno valutati i curriculum del personale che svolgerà l'attività di preselezione, reclutamento con particolare riguardo ai profili psicologici, antropologici.</p>	
<p>D. TEMPISTICA DI SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.</p> <p>Tempi offerti per presentare alla Stazione Appaltante una rosa di nominativi di personale a tempo determinato da selezionare e valutare, già valutati dal concorrente, a partire dalla richiesta effettuata mediante pec.</p>	<p>Entro 6 gg lavorativi: 5 punti</p> <p>Entro 4 gg lavorativi: 10 punti</p>

Per ciascuno dei subcriteri dell'elemento di valutazione A (A.1, A.2, A.3), ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero (0) a uno (1), nel rispetto dei criteri motivazionali sotto elencati. Per ciascun subcriterio e per i criteri B e C, il punteggio verrà calcolato moltiplicando la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il peso attribuito dal capitolato al subcriterio. La somma dei punteggi attribuiti ai relativi subcriteri determinerà il punteggio provvisorio dell'elemento di valutazione di riferimento. A detto punteggio provvisorio maggiore per ogni elemento di valutazione sarà attribuito il coefficiente pari ad 1 (uno) ed agli altri punteggi provvisori saranno attribuiti coefficienti proporzionali ad esso. Tali coefficienti verranno moltiplicati per il peso attribuito dal capitolato all'elemento di valutazione di riferimento, determinandone il punteggio definitivo.

Per gli elementi di valutazione B e C, ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero (0) a uno (1) nel rispetto dei criteri motivazionali sotto elencati. Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione, per ciascun elemento B e C, calolerà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e trasformerà tale media in coefficiente definitivo, riportando al valore 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente ciascun

coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il peso attribuito dal capitolato al relativo elemento per determinare il conseguente punteggio. La Commissione, con riferimento alla determinazione dei coefficienti da attribuire a ciascun elemento di valutazione A.1, A.2, A.3 , B e C, applicherà i seguenti criteri motivazionali:

A.1 Grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere le fasi di reclutamento e preselezione dei lavoratori in condizioni di svantaggio in relazione alle tipologie di mansioni richieste e oggetto dell'appalto, delle modalità organizzative e degli strumenti utilizzati per il loro raggiungimento.

A.2 Grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere le modalità di controllo offerte dal concorrente al fine di garantire una giusta retribuzione e il corretto pagamento delle voci stipendiali ai lavoratori somministrati e le modalità di controllo congiunto alla Stazione Appaltante.

A.3 Grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere le modalità di controllo offerte dal concorrente sull'attività delle risorse somministrate: rispetto orario di lavoro, normativa sulla sicurezza, rispetto del contratto, e le modalità di controllo congiunto con la Stazione Appaltante. Descrizione delle strategie attivate dalla struttura per contrastare eventuali criticità.

B Grado di adeguatezza e di efficacia nel descrivere i programmi formativi – nelle materie di interesse in relazione alle strutture di inserimento - a favore del personale somministrato, indicando le materie e la qualità della docenza offerta; saranno oggetto di valutazione gli eventuali programmi formativi offerti rivolti al personale dipendente della Stazione Appaltante.

C Grado di adeguatezza ed efficacia nel descrivere l'organizzazione, qualifiche ed esperienze delle risorse umane preposte all'attuazione degli obblighi di capitolato: curricula del personale che svolgerà l'attività di preselezione e reclutamento dei lavoratori somministrati con particolare riferimento alle esperienze maturate e ai titoli di studio conseguiti.

I coefficienti $V_{(a) i}$ relativi all'elemento quantitativo D "TEMPISTICA DI SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE" sarà determinato nel modo seguente:

- All'offerta di presentare una rosa di nominativi alla Stazione Appaltante entro 6 giorni lavorativi sarà attribuito il coefficiente 0.5.

- All'offerta di presentare una rosa di nominativi alla Stazione Appaltante entro 4 giorni lavorativi sarà attribuito il coefficiente 1.

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente **sarà pari alla somma dei punteggi parziali** ottenuti per i suddetti criteri A, B C e D determinati secondo le **modalità** sopra riportate.

OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti

Il corrispettivo spettante all'Agenzia sarà determinato dal prodotto aritmetico fra il costo totale delle ore lavorative effettivamente prestate per le Stazioni Appaltanti dai lavoratori a tempo determinato somministrati e il **moltiplicatore complessivo** offerto sul costo delle singole ore base (vedi successivo art. 10). Per tale motivo la valutazione dell'offerta è effettuata con la seguente formula:

$$V_{(a) i} = \frac{X}{Z}$$

dove:

X = moltiplicatore dell'offerta più bassa

Z = moltiplicatore dell'offerta considerata ≥ 1

$V_{(a) i}$ = coefficiente attribuito all'offerta.

Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà il moltiplicatore più basso, (che non potrà essere inferiore ad 1), mentre agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto inversamente proporzionale con la migliore offerta economica.

L'offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara, quale compenso all'Agenzia di somministrazione (stimato su un moltiplicatore non superiore a 10).

L'accordo quadro sarà aggiudicato ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 al concorrente che, dalla sommatoria dei punteggi relativi al prezzo ed alla qualità, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

L'Accordo quadro sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, l'accordo quadro sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da cinque membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D.lgs. 50/2016).

Le imprese concorrenti potranno partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti o aggiudicarsene uno solo.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D.lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

Al termine della procedura gli enti approveranno mediante determinazione dirigenziale la costituzione dell'Accordo quadro, successivamente i singoli enti stipuleranno con gli aggiudicatari, singoli contratti in base alle necessità di servizi di somministrazione di personale a tempo determinato, che dovessero presentarsi nel corso del triennio dall'approvazione del provvedimento detto.

I contratti saranno sottoscritti mediante scrittura privata in forma digitale.

I contratti non conterranno la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.lgs. 50/2016 e saranno sottoposti alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 6

GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara, del lotto cui si concorre, pari a **Euro 5.000,00** per il Lotto 1 e ad **Euro 2.891,34** per il Lotto 2.

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi..., nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione alla gara per più lotti sarà necessario presentare la cauzione provvisoria per tutti i lotti cui si partecipa, essendo ammessa in alternativa la produzione di unica cauzione d'importo pari alla somma dei singoli importi, purché riportante nell'oggetto l'indicazione dei lotti per i quali si concorre.

ART.7

GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: **a)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; **b)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: **a)** la decadenza dell'affidamento; **b)** l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016; **c)** l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D.lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D.lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i .

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia sarà svincolata al termine di scadenza del contratto di accordo quadro.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D.lgs. 50/2016.

ART. 8

SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D.lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D.lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante

il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D.lgs. 50/2016.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 9

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile

anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

L'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di delle verifiche sui requisiti morali e professionali dell'aggiudicatario e, nel caso di difformità da quanto dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

3) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

4) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

5) Modalità di esecuzione del servizio

L'agenzia dovrà svolgere il servizio secondo le seguenti modalità:

1. produrre un adeguato numero di candidature idonee rispetto ai profili richiesti – anche in osservanza del D.lgs. 81/08 - da indicare all'ente richiedente al termine della sua selezione e valutazione, finalizzata all'assunzione e avviamento in somministrazione della risorsa indicata dall'Amministrazione richiedente, la quale si riserva di effettuare una propria selezione e valutazione sulle candidature proposte per individuare il lavoratore da contrattualizzare.

2. provvedere all'assunzione dei lavoratori da somministrarsi con contratti a tempo determinato, a seguito della scelta effettuata dall'ente richiedente, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni e corrispondere direttamente agli stessi la retribuzione dovuta entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, per quanto riguarda il Lotto 1 e per il lotto 2, nonché provvedere al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;

3. fornire all'Amministrazione, dietro richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy;

4. accertare, per particolari profili, se richiesto dall'Amministrazione, l'idoneità psico-fisica all'impiego dei lavoratori somministrati, trasmettendo, se richiesto dalla stazione appaltante, apposita documentazione comprovante detta idoneità; le spese derivanti da tali accertamenti saranno ad esclusivo carico dell'agenzia.

L'Amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta, via PEC, delle singole forniture di lavoro all'Agenzia alla quale deve corrispondere l'avviamento dei lavoratori somministrati entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo in sede di gara sia stato offerto un tempo inferiore.

L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratori con le seguenti informazioni:

- a. descrizione della professionalità richiesta;
- b. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- c. sede ed orario di lavoro;
- d. dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.

Nella preselezione del personale da avviare al lavoro, dovranno essere attuate le procedure previste nell'offerta.

Tuttavia, l'ente appaltante considera che la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici già somministrati in forza dei precedenti appalti costituisca una forma di capitalizzazione dell'esperienza acquisita, garantendo continuità nell'erogazione dei servizi. In ragione di ciò, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, assume l'impegno ad utilizzare preferibilmente il personale di cui sopra. Il presente impegno è assunto tenendo conto del rispetto della autonomia organizzativa dell'aggiudicatario e delle specifiche esigenze tecnico-organizzative afferenti alla sua azienda e, comunque, nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo

previste dalla normativa vigente in materia.

L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore somministrato sarà regolato sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di richiesta di lavoratori o con successive comunicazioni.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova come da CCNL applicabile.

L'Amministrazione osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuta, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Sostituzione dei lavoratori somministrati

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'eventuale assenza, per qualsiasi causa, dei lavoratori somministrati e a sostituire i medesimi in accordo con le stazioni appaltanti ed a seconda dei profili, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo al primo giorno di assenza, salvo particolari ragioni di urgenza che dovessero rendere necessario provvedere entro la stessa giornata. Gli oneri delle sostituzioni sono interamente a carico della Agenzia aggiudicataria.

Le reiterate interruzioni delle prestazioni o la mancata sostituzione del personale assente (quando dovuta), saranno valutate ai fini della eventuale risoluzione contrattuale per inadempimento.

ART. 10

PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto. Pertanto, il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'applicazione del moltiplicatore indicato nell'offerta economica al costo orario (oltre Iva sulla parte imponibile) come di seguito composto:

- retribuzione base oraria di ogni singola categoria di inquadramento;
- indennità professionali fisse e continuative;
- fornitura;
- ferie ed ex festività di legge: civili e religiose ricadenti nel periodo di effettiva prestazione;
- permessi retribuiti
- TFR
- ratei 13^a mensilità
- ore assemblea
- 14^a mensilità (per il solo lotto 2)

Gli oneri saranno oggetto di rimborso e non verranno conteggiati nella tariffa oraria, pertanto non sono assoggettabili al ricarico dell'Agenzia.

Per eventuali straordinari, maggiorazioni di turno ed indennità, che devono essere fatturate dalla impresa aggiudicataria, per il lotto 2 si fa riferimento al CCNL Federutility-Funerario e per il lotto 1 si precisa quanto segue:

- per le ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne-festive), è applicato l'aumento percentuale previsto dal vigente C.C.N.L. – Regioni e Autonomie Locali, sul costo del lavoro come previsto per legge;
- la stessa modalità di calcolo è applicata sulle maggiorazioni o eventuali altre indennità, previste dal vigente C.C.N.L. - Regioni e Autonomie Locali e dal C.C.D.I. per i dipendenti dell'Amministrazione.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo di contratto ed in giornate lavorative sarà fatturato dall'Agenzia alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria senza applicazione del moltiplicatore e quindi corrisponde al rimborso del solo costo del lavoro. Tale disciplina specifica non si applica al

personale assente a qualsiasi titolo, il cui costo rimane comunque a carico dell’Agenzia.

In caso di rinnovo contrattuale del comparto Regioni ed Autonomie Locali o del comparto Federutility-Funerario relativo alla parte economica, sarà rimborsato all’agenzia il solo aumento del costo del lavoro (senza l’applicazione del moltiplicatore), relativamente alle ore effettuate dal prestatore di lavoro e contabilizzate in fattura secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione.

La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.

Eventuali rimborsi spese per trasferte e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno corrisposti dall’Agenzia di somministrazione stessa.

Per le ferie si applicano i vigenti CCNL.

Trattamento Retributivo - Valori di riferimento – Corrispettivo.

Trattamento retributivo personale da fornire alla Città di Torino –LOTTO 1

L’Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dal vigente CCNL per i dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali.

I valori di riferimento ai fini della presentazione dell’offerta sono di seguito specificati, espressi in euro:

(CCNL 31/07/2009)

Categoria	B	C	D
Stipendio tabellare	17.244,71	19.454,15	21.166,71
IVC LUGLIO 2010	129,36	145,92	158,76
Indennità comparto	471,72	549,60	622,80
Indennità art. 4, comma III CCNL 16/07/1996	64,56		
13° mensilità	1.447,84	1.633,34	1.777,12
TOTALE ANNUO*	19.358,19	21.783,01	23.725,39

ORA ORDINARIA	11,52	12,97	14,12
ora base per calcolo straordinari (priva di 13°)	10,66	10,76	11,72
Maggiorazione per ogni ora straordinaria diurna feriale (+ 15%)	1,44	1,61	1,76
Maggiorazione per ogni ora straordinaria festiva o notturna (+ 30%)	2,87	3,23	3,52
Maggiorazione per ogni ora straordinaria notturna festiva (+ 50%)	4,78	5,38	5,86

Gli oneri previdenziali ed assistenziali saranno oggetto di rimborso e non sono conteggiati nella tariffa oraria.

Gli importi orari sono stati ottenuti dividendo l'importo totale annuo* di ogni categoria per 1680 ore annue di lavoro, (tenuto conto che le ore lavorative teoriche annue sono pari a 1872 dalle quali sono state sottratte: 156 ore annue per ferie, 24 ore annue per festività e 12 ore annue per assemblea); pertanto le suddette assenze risultano già comprese nel valore orario ordinario.

Sul valore delle ore straordinarie non incide la 13° mensilità, pertanto il valore della singola ora straordinaria è ottenuto dividendo il totale annuo* dedotto della 13° mensilità, per il totale delle ore annue teoriche 1872; sul valore così ottenuto incide la rispettiva maggiorazione.

Inoltre per le giornate con attività lavorativa superiore alle 6 ore e 30 minuti al lavoratore dovrà essere erogato un buono pasto del valore di Euro 7,00 (sul quale verrà applicata l'IVA, e non anche il ricarico agenzia).

Trattamento retributivo personale da fornire per il LOTTO 2

<i>CCNL FEDERUTILITY-FUNERARIO</i>	<i>costo azienda a risorsa/anno</i>	<i>costo azienda a risorsa/anno</i>	<i>costo azienda a risorsa/anno</i>
categoria/LIVELLO	B2/risorsa	C2/risorsa	C3/risorsa
stipendio tabellare annuo x 12	€ 21.878,52	€ 19.302,12	€ 18.720,84

13sima mensilità	€ 1.823,21	€ 1.608,51	€ 1.560,07
14sima mensilità	€ 1.823,21	€ 1.608,51	€ 1.560,07
TOTALE ANNUO al quale vanno aggiunte le variabili sotto riportate e i buoni pasto	€ 25.524,94	€ 22.519,14	€ 21.840,98
ORA ORDINARIA	€ 11,05	€ 9,75	€ 9,45
ORA BASE PE RICALCOLO STRAORDINARI	€ 10,99	€ 9,69	€ 9,39
MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO DIURNO FERIALE (+32%)	€ 3,52	€ 3,10	€ 3,00
MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO (+45%)	€ 4,95	€ 4,36	€ 4,23
INDENNITA' LAVORO DOMENICALE (IN EURO/GIORNO)	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
<i>Ove il lavoratore sia addetto ad operazioni cimiteriali, ha diritto ad indennità specifiche in rapporto alle operazioni svolte.</i>			
<i>Ove il lavoratore nell'esercizio delle sue funzioni sia addetto al maneggio denaro ha diritto alla specifica indennità.</i>			
<i>Oltre alle retribuzioni contrattuali, il lavoratore ha diritto al Premio di Risultato sulla base delle performances realizzate nell'anno precedente.</i>			

buoni pasto € 5,29 per giorno lavorato minimo 4 ore circa 280 a testa/anno per € 5,29 = €1.481,20 costo per tre anni a testa € 4.443,60

Gli oneri previdenziali ed assistenziali saranno oggetto di rimborso e non sono conteggiati nella tariffa oraria.

Gli importi orari sono stati ottenuti dividendo l'importo totale annuo* di ogni categoria per 1738,30 ore annue di lavoro, (tenuto conto che le ore lavorative teoriche annue sono pari a 1976 dalle quali sono state sottratte: 182,70 ore annue per ferie, 19 ore annue per festività, 24 ore permessi aziendali e 12 ore annue per assemblea); pertanto le suddette assenze risultano già comprese nel valore orario ordinario.

Sul valore delle ore straordinarie non incidono la 13°,14° mensilità e l'EDR, pertanto il valore della singola ora straordinaria è ottenuto dividendo il totale annuo* dedotto della 13°, 14° mensilità ed EDR, per il totale delle ore annue teoriche 1976; sul valore così ottenuto incide la rispettiva maggiorazione.

La quota di corrispettivo che l'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che l'Amministrazione andrà invece a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (**moltiplicatore**) è soggetta ad IVA nella misura di legge.

Si precisa infatti che l'IVA sarà applicata esclusivamente sulla quota riferita all'attività di intermediazione, che dovrà pertanto essere espressamente indicata in offerta.

Per quanto riguarda il solo Lotto 1 si specifica che qualsiasi variazione retributiva (es. festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall'Amministrazione utilizzatrice all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

Gli straordinari, ove espressamente richiesti/autorizzati, per quanto riguarda la Città di Torino, non verranno retribuiti, ma considerati in conto recupero ed il lavoratore dovrà fruirli entro il mese successivo a quello di maturazione.

Per quanto riguarda le ferie, si specifica che il relativo importo risulta già conteggiato nei costi orari espressi nella su indicata tabella, pertanto non dovranno essere ulteriormente fatturate.

Eventuali rimborsi spese per trasferte e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, i quali saranno rimborsati da parte dell'Amministrazione; detti costi non saranno soggetti all'applicazione del moltiplicatore di gara.

Per quanto riguarda il solo lotto 2 si fa rimando al CCNL Federutility-Funerario e al regolamento dell'orario di servizio in uso.

ART. 11

RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

.....OMISSIS.....

ART. 12

PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Verificata la natura dei servizi, non esistono rischi di interferenze nell'ambito lavorativo, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

E' fatto obbligo comunque all'operatore economico aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al decreto legislativo 81 del 09/04/2008 avente per oggetto "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e comunque alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.

L'agenzia affidataria ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui sono destinati e di formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale sono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'operatore economico affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

ART. 13

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione. Si applica il codice disciplinare ed il codice di comportamento adottato dall'Amministrazione committente il singolo lotto.

Perciò per il solo Lotto 1 il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

Per entrambi i lotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.lgs. 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors". I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART.14

IMPEGNO PREZZI

Il moltiplicatore offerto in sede di gara sarà impegnativo per tutta la durata del servizio e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

ART. 15

PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Committente l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto. Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Committente il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell'Impresa Aggiudicataria. L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località

in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART.16

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D.lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del

contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 17

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D.lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D.lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All 3).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla **fattura elettronica**. Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 21.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene/ esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

ART. 18

PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino e di AFC.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempimento contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità (all. n. 3).

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio/fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio/fornitura o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

La casistica sotto indicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

1. Ritardo nell'esecuzione prestazioni. Per inosservanza dei termini di presentazione dei nominativi dei candidati entro i termini offerti in sede di gara sarà applicata la penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

2. Reiterati (più di tre volte consecutive) errori nell'elaborazione dei cedolini di retribuzione ai dipendenti somministrati, o nell'elaborazione fatture: sarà applicata la penale di Euro 200,00 a cedolino errato.

Si precisa che, decorso il termine concordato per la presentazione dei nominativi dei candidati alla selezione, senza che la stessa abbia avuto luogo, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà rifiutare la servizio e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 19

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sotto indicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016, il **Direttore dell'esecuzione del contratto** può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

- 1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio/fornitura; **b)** lo stato di avanzamento del servizio/fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio/fornitura la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio/fornitura possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- 2) **La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.** Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio/fornitura, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

- 1) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio/fornitura, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio/fornitura eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio/fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio/fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

ART 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D.lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 21

ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Fatturazione

Il servizio è finanziato direttamente dall'amministrazione con mezzi di bilancio.

Il pagamento è effettuato nei tempi previsti per legge entro 30 giorni dalla data di ricevimento di fatture elettroniche mensili posticipate, previo esito favorevole della verifica, da parte del responsabile del procedimento, della conformità delle prestazioni rese rispetto alle previsioni contrattuali, al

capitolato e ai documenti di gara, ai sensi dell'art 102 del D.lgs. 50/2016.

Si precisa che l'obbligo di fatturazione elettronica attualmente vige per il solo lotto 1, perciò per quanto riguarda il lotto 2 il certificato di conformità sottoscritto da entrambe le parti dovrà precedere l'emissione della fattura.

Le fatture, emesse al termine di ciascun mese e distintamente per ufficio che ha richiesto la somministrazione, devono tenere conto del numero delle ore effettivamente prestate e devono riportare distintamente il costo del personale, l'ammontare degli oneri riflessi ed il costo per l'attività di intermediazione.

Le fatture devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico.

La mancata indicazione in fattura dei dati obbligatori previsti dalla legge (CIG, anno e numero dell'impegno di spesa, codice dell'ufficio errato o diverso, importo errato, servizi non corrispondenti all'erogato, aliquota iva non corretta, mancata indicazione "scissione dei pagamenti") determinano il rifiuto della fattura, nonché l'impossibilità di effettuare il pagamento.

Le fatture mensili dovranno inoltre contenere i seguenti dati:

- numero del contratto e nominativo del lavoratore per il lotto 1; per il lotto 2 il numero di contratto e il numero di matricola assegnato;
- numero delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa oraria, predeterminata dal disciplinare di gara;
- retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse;
- importo ricarico agenzia su totale ore in applicazione al moltiplicatore;
- così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- iva sul margine di agenzia;
- totale fattura.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, attraverso il sistema di interscambio, all'indirizzo:

www.fatturapa.gov.it, inserendo il codice univoco 0ZOK6Z

L'Agenzia per il LOTTO 1 dovrà trasmettere una pre fattura almeno 5 giorni prima dell'invio della fattura definitiva, al fine di ottenere la validazione da parte dell'Amministrazione, quale verifica di conformità, prima dell'emissione del documento finale, ovvero della fattura elettronica.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, il responsabile del servizio di riferimento dell'Amministrazione ed il Lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze", che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore stesso.

In caso di rilevazione automatica delle presenze, le stesse dovranno essere validate dal Responsabile del Servizio della Città di Torino presso cui è assegnato il personale; per AFC Torino S.p.A. il foglio presenze verrà validato dall'ufficio del personale.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Comune di Torino e da AFC entro i termini di legge, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC).

In attuazione alle precisazioni contenute nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, punto 3.9 sono soggetti a tracciabilità i contratti tra stazione appaltante ed agenzie di lavoro.

Le transazioni relative ai pagamenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art.3 Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 22

RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 23

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

1. L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

2. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, al D.lgs. n. 81 del 15/06/2016.

ART. 24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura/servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)** del D.lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25

SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 21, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 26

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 27

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 28

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D.lgs. 50/2016.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Direttore della
Direzione Organizzazione
Dott. Giuseppe FERRARI

Il Responsabile del Procedimento
Per la Città di Torino
Dott. Enrico Donotti

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Per la Città di Torino
Sig.ra Marina Marchese

Il Responsabile del Procedimento
Nel corso dell'esecuzione
Per AFC Torino Spa
Dott.ssa Michela Favaro

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Per AFC Torino Spa
Sig.ra Giuseppina Zanero